




Fondi royalties e dotazione organica dell'Ente: verso l'ufficio per lo sviluppo del territorio

Nel precedente numero dell'Informatutti, l'amministrazione comunale rese nota la volontà di voler istituire un ufficio, denominato "Ufficio di sviluppo del Territorio", per aumentare la capacità di spesa del Comune, soprattutto per quanto attiene gli investimenti. Attesi gli ineludibili vincoli imposti dalla normativa vigente, in termini di nuove assunzioni di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, come già abbondantemente illustrato nel numero precedente dell'Informatutti, l'amministrazione, in data 22 giugno 2006, prot. 7065 (vedi allegato), inoltrò un quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni circa la volontà di voler istituire il suddetto

istituire il suddetto Ufficio. In tale quesito si precisava la circostanza che i costi del personale, da destinare a questa nuova struttura, sarebbero stati sostenuti con risorse di natura esclusivamente privata (royalties comunali) senza alcun ricorso, quindi, ai trasferimenti dello Stato e a risorse ordinarie di bilancio. Con nota del 25 settembre 2006, prot. n°. 597 (vedi allegato), anticipata via Fax dall'Ufficio del Sottosegretario dello Stato On. Mario Lettieri, a firma del direttore dott. Francesco Verbaro, è stata comunicata al Comune la posizione del Dipartimento rispetto al quesito posto. In buona sostanza, è preclusa la possibilità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non nei limiti del rispetto del tetto di spesa imposto dalla finanziaria

e dal DPCM del 15 febbraio 2006, mentre, sembrerebbe concessa la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato nei modi e nei termini previsti dalla legge. La possibilità di assumere personale a tempo determinato, con una specifica missione, pur non rappresentando una soluzione soddisfacente a pieno le attese e le speranze dell'Amministrazione, dovrebbe consentire, comunque, di far fronte alle esigenze del Comune nell'immediato. Per maggiori chiarimenti sulla vicenda, l'amministrazione ha chiesto ed ottenuto un incontro con il dott. Verbaro, fissato per il 10 ottobre p.v., per stabilire, eventualmente, il percorso da seguire per la costituzione di questo "ufficio per lo sviluppo del territorio", le modalità di selezione del personale da assumere a tempo determinato e gli atti da produrre. Sono riportati in questo numero dell'Informatutti, i testi del quesito e della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Giuseppe ALBERTI
Sindaco di Viggiano





COMUNE DI VIGGIANO
PROV. DI POTENZA

c.a.p. n.85059

Tel. 0975-61142 FAX 61137

Partita I.V.A. n. 00182930768

c.c.p. n. 14378855

Prot. n. 7065

Spett. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI – Dipartimento della
FUNZIONE PUBBLICA
UPPA – Ufficio per il personale
delle Pubbliche amministrazioni

R O M A

OGGETTO: QUESITO.

Per le finalità di cui al presente quesito si premette che questo Comune, essendo intensivamente interessato da attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi, riceve annualmente dalle società concessionarie (nello specifico, ENI spa. e SHELL ITALIA spa.), a titolo di aliquota di prodotto della coltivazione di idrocarburi (c.d. royalties), somme rapportate all'attività dell'anno precedente, secondo le previsioni dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 625/1996, integrato dall'articolo 1, commi 93 – 94 – 95, della legge 239/2004.

Le opere che questa Amministrazione riesce a programmare ed a finanziare grazie a tali risorse aggiuntive (il cui flusso è prevedibile possa durare per alcuni lustri) costituiscono un importante, e talvolta determinante, ambito operativo a beneficio dell'economia, della socialità, della cultura ed, in genere, dei fabbisogni strutturali ed immateriali del territorio.

La materiale e tempestiva cantierabilità delle opere e degli interventi di che trattasi, tuttavia, non sempre procede con la speditezza che questa Amministrazione auspicherebbe, specie se rapportata alla materiale disponibilità finanziaria che (insolitamente nel settore pubblico) talvolta precede la programmazione.

Tali ritardi si ritiene potrebbero essere leniti se soltanto la dotazione organica di personale corrispondesse alla attuale capacità di spesa di questo Comune, anziché essere commisurata su un dato numerico (entità della popolazione residente), sostanzialmente statico.

Nel premettere e sottolineare la natura di finanziamento privato che contraddistingue le predette somme aggiuntive e, conseguentemente, la circostanza che, ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di spese per il personale per gli Enti Locali (art. 1, commi da 198 a 206 della l. 23/12/2005, n. 266 – legge finanziaria 2006), “ le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente “ (V. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 17 febbraio 2006) vanno escluse dal relativo conteggio, con la presente si chiede quanto segue.

Alla luce delle suesposte considerazioni di fatto, dalle quali si deduce un momento storico verosimilmente irripetibile per questa comunità, ed alla luce dei riferimenti di diritto brevemente sintetizzati come sopra, si chiede di conoscere se l'istituzione, da parte di questo Comune, di un “ ufficio di sviluppo del territorio “, avente un organico di n. 3 (tre) unità (n. 2 laureati e n. 1



diplomato), ulteriore rispetto alla dotazione organica ordinaria, chiamato ad occuparsi dell'attuazione dei programmi di utilizzo delle risorse riversate dalle società concessionarie a titolo di aliquota di prodotto della coltivazione di idrocarburi (c.d. royalties), finanziato esclusivamente con tali risorse, di natura privata, e pertanto senza incidenza sul complesso delle risorse ordinarie di bilancio, ed avente valenza operativa fino alla scadenza del mandato dello scrivente, sia compatibile con le disposizioni normative (legge finanziaria 2006), che disciplinano le limitazioni riguardanti le spese di personale per gli Enti locali.
In attesa di cortese, sollecita risposta, si porgono distinti saluti.

Viggiano, li

22 GIU 2016



IL SINDACO
Perini



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio LPPA

Servizi programmazione- assunzioni e reclutamento

DFF-8834.685-21/09/2006-1.2.3.4

**Comune di Viggiano
Prov. di Potenza
C.A.P. 85059**

**e.p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze
RGS-IGOP
Via XX Settembre Roma**

**Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per le Autonomie**

OGGETTO: Quesito

In merito alla richiesta di parere di cui alla nota di prot. n. 7065, con la quale codesto Ente ha chiesto il parere di questo Ufficio relativamente all'applicabilità dell'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 268 si rappresenta quanto segue.

Ai fini della risoluzione delle problematiche evidenziate da codesta amministrazione, appare utile procedere alla ricostruzione del quadro normativo delineato dall'ordinamento il quale è dato dall'art. 1, comma 198, della L. 266/2005, come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 17 febbraio 2006; dall'art. 1, comma 204 ter della L. 266/2005, introdotto dall'art. 30 del D.L. 4 luglio 2006, r. 223.

Come noto, l'art 1, comma 198, della citata L. 266/2005 prevede che le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento.



Al riguardo, la richiamata circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 17 febbraio 2006, concernente le disposizioni in materia di spese per il personale per le amministrazioni regionali, gli enti locali, e gli enti del Servizio sanitario nazionale fissate dall'art. 1, commi da 199 a 206, della L. 266-2005, precisa che per gli enti interessati, tra cui codesta amministrazione, vanno escluse dalle spese di personale quelle totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente.

Ciò posto, si rappresenta che il considerato art. 1, comma 198, della L. 266/2005, disponendo in materia di spesa di personale, non deroga a quanto previsto del legislatore in tema di reclutamento di personale, con la conseguenza che restano salve le quote assunzioni fissate dal D.P.C.M. 15 febbraio 2006 recante la "Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per gli enti locali, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 128 agosto 2000, n. 267, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, anche laddove codesta amministrazione fosse in grado di sopperire con finanziamento privato alle spese di personale da assumere, si rappresenta che la stessa potrà procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato esclusivamente nel rispetto delle quote assunzioni fissate dal richiamato D.P.C.M. 15 febbraio 2006 nonché dei principi sopra citati.

In merito alle assunzioni di personale a tempo determinato, laddove la relativa spesa per riattivazione dei contratti in oggetto non gravi sul bilancio dell'ente, codesta amministrazione, pur sempre nel rispetto dei principi generali fissati dal legislatore in materia di finanza pubblica, potrebbe valutare l'opportunità di ricorrere alla suindicata tipologia contrattuale.

Infatti, come chiarito dalla predetta circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono escluse dal computo delle spese per il personale di cui all'art. 1, comma 198, della L. 266/2005 quelle totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano, quindi, alcun aggravio per il bilancio dell'Ente.

Infine, si ricorda che l'art 1, comma 204 ter della L. 266/2005, introdotto dall'art. 30 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevede che ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204 bis della richiamata L. 266/2005, gli enti rotati che nell'ultimo triennio hanno riportato un avanzo di bilancio, possono escludere dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro

